

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Traduzione degli atti - Imputato alloglotta

Traduzione degli atti - Udienza dinanzi al Tribunale del riesame - Avviso - Traduzione - Necessità - Esclusione (c.p.p. artt. 143, 309, co. 8).

La nuova formulazione dell'art. 143, co. 3, c.p.p. - a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, in attuazione della Dir. 2010/64/UE sul diritto alla interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali - prevede la traduzione facoltativa di tutti quegli atti, o anche solo di una parte di essi, che siano ritenuti fondamentali ai fini della conoscenza degli elementi d'accusa.

L'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame non rientra in tale previsione, contenendo solo l'indicazione della data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso indagato o dal suo difensore; ne discende che nessuna conseguenza sanzionatoria può essere prevista in caso di omessa traduzione nella lingua nota all'imputato.

CASSAZIONE PENALE, SESTA SEZIONE, 24 novembre 2014 (ud. 22 ottobre 2014) - IPPOLITO, *Presidente* - DE AMICIS, *Relatore* - POLICASTRO, *P.M.* (conf.) - Carbonaro, *ricorrente*.

Il commento

La traduzione dell'avviso di udienza dinanzi al Tribunale del riesame

1. La *questio iuris* sottoposta al vaglio della Corte di cassazione è la sussistenza delle conseguenze sanzionatorie per omessa traduzione, nella lingua comprensibile all'indagato alloglotta, dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame ex art. 309, co. 8, c.p.p.

Il tema s'inserisce nel più ampio contesto della garanzia della traduzione degli atti del procedimento, su cui la giurisprudenza di legittimità ha ampiamente dibattuto negli ultimi venti anni. Questa volta, però, la decisione si colloca in un orizzonte interpretativo nuovo in ragione delle modifiche apportate dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, che ha dato attuazione (con il solito ritardo "*made in Italy*") alla Dir. 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Di qui, l'interesse per la pronuncia, che diviene occasione per valutare la "tenuta" del novellato art. 143 c.p.p.

Volendo tentare un'approssimativa ricostruzione della «storia dell'esegesi del diritto all'assistenza linguistica»¹ nella giurisprudenza della Corte di cassazione, emerge come una prima fase, inaugurata con l'entrata in vigore del nuovo codice, fosse caratterizzata da un atteggiamento restrittivo, volto a limitare il ricorso al traduttore.

La genericità del testo normativo, del resto, forniva un facile *assist a self-restraint* giurisprudenziali²: la “comprensione” dell'accusa e la “partecipazione” agli atti del procedimento dell'imputato – a cui l'art. 143 c.p.p. ricollega finalisticamente il diritto all'assistenza linguistica – venivano interpretati come postulati di una sua presenza fisica di interlocuzione, insomma come atti orali³. Ne derivava una prassi giudiziaria tesa ad ammettere la traduzione, per il combinato disposto degli artt. 109, co. 1 e 169, co. 3, c.p.p., nella sola ipotesi eccezionale di invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, nell'ambito della notificazione di imputato alloggiato all'estero⁴.

Gli angusti argini dell'oralità tracciati dai giudici di legittimità hanno cominciato a cedere sotto la pressione della dottrina⁵, per poi infrangersi del tutto sotto l'onda espansiva della Corte costituzionale⁶.

¹ Così, SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale. Diritto all'interprete e tutela delle minoranze riconosciute*, Padova, 2010, 180 ss. Per una ricostruzione storica esaustiva si rimanda, altresì, a Curtotti Nappi, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Milano, 2002, 19 ss.

² Critico nei confronti della vaga *littera legis* si mostra RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, Milano, 1999, 228 ss. In senso conforme anche VIGONI, *Minoranze, stranieri e processo penale*, in *Giur. sist. dir. proc. pen.*, Chiavario, Marzaduri, Torino, 1995, I, *Protagonisti e comprimari del processo penale*, 388.

³ In tal senso, Cass., Sez. VI, 11 marzo 1993, Osagie Anuanru, in *Mass. Uff.*, n. 194023; Id., Sez. V, 18 dicembre 1992, Hrustic, in *Riv. pen.*, 1994, 179 ss.; Id., Sez. VI, 22 giugno 1992, Di Giorgio, in *Mass. Uff.*, n. 192519; Id., Sez. II, 31 ottobre 1990, Halilovic, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1991, 405.

⁴ In particolare sul punto, Cass., Sez. V, 18 dicembre 1992, Hrustic, cit., 180.

⁵ Che l'assistenza linguistica non potesse essere ridotta all'interpretazione dei soli atti orali era asserzione pacificamente condivisa in dottrina. In tema si vedano per tutti, LUPO, *Sub art. 143 c.p.p.*, in *Comm. C.p.p.*, Chiavario, Torino, 1990, II, 182 ss.; UBERTIS, *Sub art. 143 c.p.p.*, in *Comm. nuovo C.p.p.*, Amodio, Dominioni, Milano, 1989, II, 148.

⁶ Il riferimento è a Corte cost., n. 10 del 1993, in *Giur. cost.*, 1993, 52 ss., con nota di LUPO, *Il diritto dell'imputato straniero all'assistenza dell'interprete tra codice e convenzioni internazionali*, ivi, 66 ss., ormai storico intervento del Giudice delle leggi, ancora oggi ritenuto *leading case* in materia. Con questa pronuncia i giudici costituzionali si sono occupati proprio dell'estensione del diritto all'assistenza linguistica agli atti scritti. La Corte, preliminarmente, ha precisato come «il diritto dell'imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato nella lingua da lui conosciuta della natura e dei motivi dell'imputazione contestatagli (debba) esser considerato un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile. E, poiché si tratta di un diritto la cui garanzia, ancorché esplicitata da atti aventi il rango della legge ordinaria, esprime un contenuto di valore implicito nel riconoscimento costituzionale, a favore di ogni uomo (cittadino o straniero), del diritto inviolabile alla difesa (art. 24, co. 2, Costituzione), ne consegue che, in ragione della natura di quest'ultimo quale principio fondamentale, ai sensi dell'art. 2 Costituzione, il giudice è sottoposto al vincolo interpretativo di conferire alle norme, che contengono le garanzie dei diritti di difesa in ordine alla esatta comprensione dell'accusa, un significato espansivo, diretto

Il Giudice delle leggi ha ritenuto che la garanzia per l'imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato nella lingua da lui conosciuta della natura e dei motivi dell'imputazione contestatagli costituisca estrinsecazione del diritto di difesa e, dunque, principio fondamentale dell'ordinamento da interpretarsi in senso espansivo⁷.

La decisione ha avuto il sicuro merito di fornire una chiave di lettura ufficiale e solenne dell'art. 143 c.p.p. imponendo una dilatazione dell'ambito oggettivo della norma ed invitando ad abbandonare il principio formalistico di stretta interpretazione fino ad allora prevalente, ma non ha dettato un elenco degli atti a traduzione obbligatoria, affidando questo compito alla giurisprudenza⁸. Una mera enunciazione di principio, dunque, ancorché rivoluzionaria, ma che necessitava delle dovute specificazioni⁹.

Così, progressivamente, e non senza fatica, la giurisprudenza di legittimità ha tentato di correggere il tiro, abbandonando la reticenza iniziale ed "espandendo" il diritto alla traduzione degli atti del procedimento¹⁰.

a render concreto ed effettivo, nei limiti del possibile, il sopra indicato diritto dell'imputato». Una simile premessa di carattere generale ha condotto agevolmente il Giudice delle leggi a ritenere necessaria la traduzione degli atti scritti. Questa ricostruzione non è stata più smentita: in senso conforme, *ex pluris*, Corte cost., n. 342 del 1999, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 76 ss., con nota di CONTI, *Partecipazione e presenza dell'imputato al processo penale: questione terminologica o interessi contrapposti da bilanciare?*, *ivi*, 79 ss.; Id., n. 341 del 1999, in *Giur. cost.*, 1999, 2680, con nota di DI CHIARA, *Il «diritto all'interprete» dell'imputato sordomuto in caso di analfabetismo*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 223 ss.

⁷ Per ampie considerazioni sul diritto all'interprete quale presupposto di effettività delle garanzie difensive si veda, per tutti, RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, cit., 228 ss.

⁸ La sentenza n. 10 del 1993, non adducendo ad una declaratoria di incostituzionalità e risolvendosi in una pronuncia interpretativa di principio, ha inconsapevolmente creato le condizioni per una nuova stagione di incertezze interpretative. In argomento, ZIRALDI, *Sub art. 143 c.p.p.*, in *Comm. C.p.p.*, Giarda, Spangher, IV ed., Milano, 2010, I, 1420 ss.

⁹ Così, CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., 373 ss.

¹⁰ Alla sentenza della Corte cost., n. 10 del 1993 hanno fatto seguito adesivamente Cass., Sez. un., 31 maggio 2000, Jakani, in *Cass. pen.*, 2000, 3255 ss., che ha reso obbligatoria la traduzione del decreto di citazione a giudizio; Id., Sez. un., 24 settembre 2003, Zalagaitis, in *Mass. Uff.*, n. 226717, con nota di FUMO, *L'attuazione del "giusto processo" è sempre retroattiva*, in *Dir. e giust.*, 2004, 10, 30 ss.; BRICCHETTI, *L'interessato deve essere subito informato sui motivi dell'imputazione contestata*, in *Guida dir.*, 2004, 11, 83 ss., sulla traduzione dell'ordinanza custodiale; Id., Sez. un., 26 settembre 2006, Cieslinsky, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 468 ss., con nota di MORISCO, *Imputato alloglotto e avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p.*, *ivi*, 473 ss., che si è pronunciata sulla traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini.

Altresì, a traduzione obbligatoria sono il decreto che dispone il giudizio immediato (Cass., Sez. IV, 5 maggio 2004, in *Mass. Uff.*, n. 228930), il decreto penale di condanna (Id., Sez. V, 12 maggio 1995, Alegre, *ivi*, n. 202252) e l'ordine di esecuzione della pena detentiva (Id., Sez. VI, 8 marzo 1995, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1995, 637). Molto incerta la necessità della traduzione per le sentenze (Id., Sez. II, 7 maggio 2008, *ivi*, 2009, 635; *Contra*, Id., Sez. III, 4 febbraio 2013, Feraru e altro, in *Cass. pen.*, 2013, 2185 ss., con nota di GIALUZ, *La Corte di cassazione riconosce l'obbligo di tradurre la sentenza a favore dell'imputato alloglotto*, *ivi*, 2194 ss.) e per l'estratto contumaciale (Id., Sez. I, 3 luglio 2008, Savier, in *Riv. pen.*, 2009, 720). Non si può in questa sede analizzare puntualmente le singole pronunce

L'ampio panorama che si offre all'odierno interprete, benché variegato e altalenante, in linea generale conferma l'obbligo di traduzione in relazione ad atti caratterizzati da una duplice valenza funzionale: conoscitivo informativa e di contestazione dell'accusa¹¹. Pur in assenza di un espresso apparato sanzionatorio, un'interpretazione pressoché corale ritiene l'omessa traduzione una causa di nullità generale a regime intermedio riconducibile ad un *vulnus* delle garanzie difensive ex art. 178, lett. c), c.p.p.¹²

Si è giunti così, argomentando a contrario, a negare la traduzione di tutti quegli atti che non fossero strettamente finalizzati a garantire la reale partecipazione dell'imputato al processo¹³; fra questi parrebbe rientrare l'avviso di fissazione dell'udienza del riesame, oggetto specifico della quesito sottoposto ai giudici della VI Sezione nella sentenza che si annota.

Il tema non è nuovo: secondo un consolidato orientamento, infatti, l'art. 143 c.p.p. non impone che l'avviso *de quo* venga tradotto nella lingua del destinatario, contenendo solo la data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso indagato o del suo difensore¹⁴; ne deriva che nessuna invalidità può discendere dall'omessa traduzione.

Pur non essendo *ex se* innovativo, l'oggetto della pronuncia, se correttamente contestualizzato, presenta profili avveniristici. Ai giudici, infatti, non si chiede solo di esprimersi in ordine alle conseguenze sanzionatorie dell'omessa traduzione dell'avviso di riesame all'alloglotta, ma di farlo confrontandosi con il "nuovo" diritto all'interprete.

2. L'interesse per la pronuncia in commento può cogliersi solo volgendo uno

richiamate, tuttavia per una rassegna esaustiva si rinvia a ZIROLDI, *Sub art. 143 c.p.p.*, cit., 1419 ss. L'Autore mette in evidenza la progressiva dilatazione del diritto all'assistenza linguistica dell'imputato in ordine a tutti gli atti scritti a lui indirizzati.

¹¹ In termini SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale. Diritto all'interprete e tutela delle minoranze riconosciute*, cit., 183.

¹² Così, la dottrina pressoché uniforme. *Ex multis*, RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, cit., 253 ss.; VIGONI, *Minoranze, stranieri e processo penale*, cit., 390.

¹³ La giurisprudenza nega la necessità della traduzione degli avvisi di fissazione dell'udienza nel procedimento camerale ex art. 127 c.p.p. (Cass., Sez. VI, 27 settembre 1994, Acevedo, in *Giust. pen.*, 1995, III, 565), dell'atto di perquisizione personale eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 352 c.p.p. (Cass., Sez. III, 24 gennaio 2009, Olichey, in *Mass. Uff.*, n. 244243), del verbale di sequestro e la della sua convalida (Cass., Sez. II, 5 luglio 2007, Yannis, in *Mass. Uff.*, n. 237495), nonché dell'ordinanza di rigetto della ricusazione (Cass., Sez. III, 1 luglio 2009, Onwuchekwa, in *Mass. Uff.*, n. 244936). La comprensione dei singoli atti del procedimento gode di massima espansione ove incida sulla reale partecipazione dell'alloglotta; nei casi in cui la sua presenza effettiva non sia "a rischio" si ritiene possibile omettere la traduzione, senza incorrere in alcuna conseguenza sanzionatoria.

¹⁴ Cass., Sez. VI, 23 settembre 2010, Mengouchi, in *Mass. Uff.*, n. 248240; Id., Sez. II, 26 novembre 2002, Nudkwe Callistus, *ivi*, n. 222758; Id., Sez. IV, 16 novembre 1999, Leshay, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2000, 40; Id., Sez. I, 10 agosto 1998, Sadiku, in *Mass. Uff.*, n. 211300; Id., Sez. III, 23 maggio 1997, Pepa, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1997, 668.

sguardo – se pur fugace – alle recenti stratificazioni normative intervenute in tema di assistenza linguistica.

Il riferimento obbligato va alla Dir. 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali¹⁵, un provvedimento con cui l'Unione aspira ad emancipare diritto all'interprete dalla sua posizione secondaria, elevandolo a «super-diritto»¹⁶, irrinunciabile all'interno di un equo processo.

Il legislatore sovranazionale guarda all'Europa che cambia e diventa uno spazio giuridico “comune” in cui la diversificazione linguistica e culturale irrimediabilmente si proietta nella prassi giudiziaria. Di qui, l'emanazione di norme minime sostanziali e procedurali in materia di assistenza linguistica, che guidino le importazioni domestiche, secondo una logica espansiva propria dei diritti fondamentali¹⁷.

La risposta italiana alle sollecitazioni sovranazionali si è tradotta nel citato d.lgs. n. 32 del 2014¹⁸, che rappresenta oggi il parametro con cui i giudici de-

¹⁵ Per ragioni di economia espositiva non si può indugiare su un'analisi puntuale della direttiva, tuttavia per una ricostruzione esaustiva si rinvia a AMALFITANO, *Unione europea e garanzie processuali: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2011, 83 ss.; BIONDI, *La tutela processuale dell'imputato allogliotta alla luce della direttiva 2010/64/UE*, in *Cass. pen.*, 2011, 2422 ss.; CURTOTTI, *La normativa in tema di assistenza linguistica tra direttiva europea e nuove prassi applicative*, in *Proc. pen. giust.*, 2014, 5, 115 ss.; GIALUZ, *L'assistenza linguistica nella prassi giudiziaria e la difficile attuazione della Direttiva 2010/64/UE*, in Falbo, Viezzi, *Traduzione e interpretazione per la società e le istituzioni*, Trieste, 2014, 83 ss.; IZZO, *Spazio europeo di giustizia e cooperazione giudiziaria*, in Kalb, *“Spazio europeo di giustizia” e procedimento penale italiano*, Torino, 2012, 313 ss.; TROISI, *L'obbligo di traduzione degli atti processuali tra garanzie sovranazionali e residenze interne*, in *Dir. pen. e giustizia*, 2014, 1, 109 ss.

¹⁶ Con il Libro verde della Commissione. *Garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea*, COM (2003) 75 def., in Buzzelli, Mazza, *Codice di procedura penale europea*, Milano, 2005, 1395, il diritto all'interprete viene inserito tra i valori fondamentali dell'ordinamento. Sul punto, GIALUZ, *Il diritto all'assistenza linguistica nel processo penale. Direttive europee e ritardi italiani*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 5, 1195.

¹⁷ Sin dalle prime letture alla direttiva la dottrina ha evidenziato le difficoltà di recepimento, dovendosi operare su versanti diversi: quello strettamente processuale; quello relativo alle spese del servizio di assistenza linguistica e, infine, quello ordinamentale, circa l'assetto della professione dell'interprete e traduttore giudiziario. Invita il legislatore ad un'attuazione «meditata», GIALUZ, *È scaduta la direttiva sull'assistenza linguistica. Spunti per una trasposizione ritardata, ma (almeno) meditata*, in www.penalecontemporaneo.it.

¹⁸ Per un'analisi a tutto tondo si rinvia a BARGIS, *L'assistenza linguistica per l'imputato: dalla Direttiva europea 64/2010 nuovi inputs alla tutela fra teoria e prassi*, in *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, a cura di Bargis, Milano, 2013, 104 ss.; COCOMELLO, CORBO, *Sulla lingua del processo. A proposito dell'attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in questa *Rivista online*, 2014, 2, 1 ss.; ANTINUCCI, *L'attuazione della direttiva europea sul diritto alla traduzione: verso la tutela sostanziale del diritto alla difesa effettiva*, ivi, 2014, 1, 1 ss.; GIALUZ, *Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un'occasione sprecata per modernizzare l'ordinamento italiano*, in www.penalecontemporaneo.it.

vonno confrontarsi.

Il nuovo art. 143 c.p.p., al suo secondo co., ha irrigidito il regime di riconoscimento e tutela del diritto alla partecipazione consapevole, sottraendolo, almeno parzialmente, alle valutazioni del giudice, prevedendo una serie di atti a traduzione obbligatoria, ritenuti presuntivamente fondamentali per l'esercizio del diritto di difesa. Tale previsione ha il sicuro merito di innalzare il livello di tutela attraverso la imposizione dell'assistenza linguistica nella sua configurazione maggiormente garantita, ovvero la traduzione integrale e scritta¹⁹.

Al rigido garantismo del secondo co., segue la flessibile tutela contenuta nel terzo: la novellata norma affida, infatti, alla discrezionalità del giudice la traduzione facoltativa di quegli atti essenziali per consentire all'imputato alloglotto di «conoscere le accuse». In merito, l'autorità procedente ha un obbligo di motivazione²⁰.

Immutato, invece, l'apparato sanzionatorio: la direttiva indicava la necessità di prevedere uno strumento di impugnazione che consentisse di rimediare ai dinieghi ingiustificati di assistenza linguistica²¹. Malgrado tale espressa richiesta, il legislatore nazionale si è limitato a stabilire che il provvedimento di rigetto della traduzione facoltativa è impugnabile unitamente alla sentenza. Tale mezzo di gravame ha ben poco di innovativo, ove si consideri che si limita a riproporre l'apparato sanzionatorio pregresso, che può dirsi ancora operante²². L'omessa traduzione, infatti, continua a costituire una nullità generale a regime intermedio, da eccepire tempestivamente: «il che rende poco chiaro l'effetto "innovativo" del mezzo di impugnazione che sembra sovrapporsi al

¹⁹ L'elencazione ha ben poco di innovativo; conferma, infatti, gli orientamenti di legittimità già emersi. In sostanza risolve solo la *vexata quaestio* della traduzione necessaria delle sentenze e dei provvedimenti applicativi delle misure cautelari. Così, GIALUZ, *Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un'occasione sprecata per modernizzare l'ordinamento italiano*, cit., 1 ss.

²⁰ La norma, testualmente, affida la valutazione di cui al 3 co. dell'art. 143 c.p.p. al «giudice», e non «all'autorità procedente». Questa scelta terminologica potrebbe essere interpretata restrittivamente nel senso di riferirsi ai soli atti relativi alla fase del dibattimento. Segnalano l'equivoco terminologico CO-COMELLO, CORBO, *Sulla lingua del processo. A proposito dell'attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, cit., 12.

²¹ In tal senso, IERMANO, *Verso comuni regole processuali europee: il diritto alla traduzione e all'interpretazione nei procedimenti penali*, in *Dir. comun. scambi internaz.*, 2011, 2, 346, che prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 32 del 2014, evidenziava la necessità imposta dall'art. 3 § 5 della direttiva di predisporre dei mezzi di gravame idonei, onde limitare il rischio di una selezione discrezionale degli atti da tradurre.

²² La novella legislativa nulla ha cambiato, sicché si ritiene di poter aderire a quel consolidato orientamento che sostiene che la mancata traduzione integri un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio. In argomento, Cass., Sez. un., 26 settembre 2006, Cieslinsky, cit., 468 ss; Id., Sez. un., 31 maggio 2000, Jakani, cit., 3255 ss.

regime di tutela preesistente basato sulla rilevazione delle nullità»²³.

In definitiva, non sfuggirà come la garanzia ad una partecipazione consapevole resti, di fatto, affidata alle scelte dell'autorità giudiziaria, chiamata volta per volta ad un giudizio di "essenzialità" della traduzione.

Se si guarda il sistema in prospettiva è più che plausibile ritenere che il tasso di effettività del diritto dipenderà proprio dalle scelte interpretative che saranno effettuate in relazione all'estensione del terzo co. del nuovo art. 143 c.p.p.²⁴

3. Una volta perimetrato il contesto di riferimento, è possibile enucleare il vero compito affidato alla Corte nella sentenza in commento: valutare l'essenzialità della traduzione dell'avviso dell'udienza camerale in relazione alla comprensione delle accuse, così come imposto dal novellato articolo in esame.

Il lettore in attesa di un colpo di scena rimarrà deluso: la Corte non si sottrae al confronto con il mutato assetto normativo, ma ritiene che nel caso *de quo* la modifica sia irrilevante. Di qui, la possibilità di conformarsi ai propri precedenti, ritenendo non sanzionabile l'omessa traduzione dell'atto di cui all'art. 309, co. 8, c.p.p.

Due, sostanzialmente, le argomentazioni di fondo. Innanzitutto, a parere dei supremi giudici, il contenuto dell'avviso non reca in sé elementi essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico; nessuna conseguenza sanzionatoria può essere prevista ove non sussista una concreta lesione del diritto dell'alloggiato ad avere cognizione dell'imputazione.

È, questa, un'affermazione "testualmente" corretta, ma sistematicamente poco coerente. Non tiene conto, infatti, della finalità cui la notifica *de qua* tende, ossia concedere all'imputato il tempo necessario per preparare la sua difesa, onde partecipare consapevolmente all'imminente udienza del riesame. Il suo diritto alla traduzione andrebbe tutelato in connessione funzionale con il diritto di difesa, nella sue diverse declinazioni e non solo in relazione alla cono-

²³ RECCHIONE, *L'impatto della Direttiva 2010/64/UE sulla giurisdizione penale: problemi, percorsi interpretativi, prospettive*, in www.penalecontemporaneo.it. Secondo l'Autrice andava previsto uno strumento di impugnazione capace di garantire l'immediato controllo sulla legittimità della decisione di rigetto, capace di reintegrare l'accusato nel pieno esercizio dei suoi diritti.

²⁴ Diversi sono infatti gli atti ad alto impatto processuale esclusi dall'area a tutela rafforzata individuata dal secondo comma. Si pensi, ad esempio, alla ordinanza di applicazione di misura cautelare reale, e a quella che ammette l'incidente probatorio, nonché al decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sulla applicazione della pena, quando la richiesta sia avanzata nel corso delle indagini. Spetterà, quindi all'autorità giudiziaria operare un corretto bilanciamento fra gli interessi in gioco. Così conclude GIALLUZ, *Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un'occasione sprecata per modernizzare l'ordinamento italiano*, cit., 1 ss.

scenza delle accuse²⁵. La traduzione andrebbe concessa non solo per gli atti che contengano l'imputazione, ma per tutti gli atti che in concreto rilevino in relazione all'esercizio effettivo delle facoltà difensive²⁶.

Una volta accolta un'interpretazione estensiva della locuzione dubbia, in linea con la logica espansiva propria delle garanzie fondamentali, il *vulnus* inferto ai diritti dell'alloglotta per omessa notifica apparirà più nitido: egli, infatti, non sarà in grado di esercitare la facoltà, riconosciutagli dalla legge, di rendere dichiarazioni al magistrato di sorveglianza o addirittura di richiedere di essere presente all'udienza, come risulta dal combinato disposto degli artt. 309, co. 8, e 127, co. 3, c.p.p.²⁷

Il giudizio di essenzialità cui è chiamato il giudice, peraltro, non può prescindere dalla fase in cui interviene l'atto da tradurre, dovendosi verificare *ex post* quanto la mancata traduzione dell'atto abbia inciso sulle strategie e sulle facoltà difensive in relazione al quel momento procedimentale²⁸. Orbene, nel caso di specie, vertendosi in materia di libertà personale, il giudice avrebbe dovuto orientarsi verso il maggior garantismo possibile.

Né l'omessa richiesta di traduzione da parte del difensore è parametro valutabile dall'autorità procedente, come pare desumersi dalle maglie

²⁵ Appare necessario propendere per una interpretazione estensiva della locuzione "accuse a carico", onde ricomprendere «non solo gli atti scritti attraverso i quali il soggetto viene edotto degli addebiti formulati nei suoi confronti», ma anche «tutti gli atti scritti da notificare all'imputato contenenti, spesso, l'indicazione di soluzioni procedimentali che richiedono il rispetto di tempi perentori di attivazione». Così, CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., 381; nonché SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale. Diritto all'interprete e tutela delle minoranze riconosciute*, cit., 197.

²⁶ Invita ad una interpretazione estensiva dell'espressione dubbia, GIALUZ, *È scaduta la direttiva sull'assistenza linguistica. Spunti per una trasposizione ritardata, ma (almeno) meditata*, cit., 11, che rileva, altresì, come essa appaia meno estesa rispetto all'art. 3 § 1 della direttiva, che invece fa riferimento tutti gli atti incidenti sul diritto di difesa e sull'equità complessiva del procedimento. Anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ritiene che la locuzione *de qua* non vada intesa in senso tecnico. Così, Corte eur. dir. uomo, Sez. II, 14 dicembre 1999, *De Blasii c. Italia*; Id., Sez. II, 12 maggio 1999, *Ledonne c. Italia*.

²⁷ Ritiene queste argomentazioni prive di rilievo Cass., Sez. III, 23 maggio 1997, *Pepa*, cit., 668, ove si precisa che le facoltà *de quibus* «discendono dal combinato disposto degli artt. 309, co. 8, e 127, co. 3, c.p.p., che, essendo disposizioni di legge, devono essere obbligatoriamente conosciute, indipendentemente dall'inserimento del relativo avvertimento, peraltro non previsto da alcuna norma, nell'avviso di fissazione dell'udienza camerale». In senso conforme in dottrina BASSI, EPIDENDIO, *Guida alle impugnazioni dinanzi al Tribunale del riesame*, III ed., Milano, 2008, 230, secondo cui l'omessa traduzione dell'avviso di udienza camerale non possa violare il diritto di difesa, in quanto il procedimento incidentale di riesame è deputato al mero controllo della misura cautelare adottata. In senso conforme anche LA ROCCA, *Il riesame delle misure cautelari personali*, Milano, 2012, 85. Sulla questione anche ADORNO, *Sub art. 309 c.p.p.*, in *Comm. C.p.p.*, Giarda, Spangher, IV ed., Milano, 2010, I, 3472, che critica le resistenze giurisprudenziali in tema di omessa traduzione, ritenute incompatibile con le «potenzialità espansive dell'art. 143 c.p.p.»

²⁸ Così, RECCHIONE, *L'impatto della Direttiva 2010/64/UE sulla giurisdizione penale: problemi, percorsi interpretativi, prospettive*, cit., 10.

dell'apparato motivazionale.

Il dato normativo sul punto è inequivocabile: la richiesta di parte è solo eventuale, il giudice può “comunque” ordinarla *ex officio*; la sua omissione non è indice di un difetto di interesse alla traduzione e non può assurgere a parametro valutabile in sede di prognosi postuma di essenzialità²⁹.

Del pari poco convincente la seconda argomentazione addotta dalla Corte a sostegno della propria decisione, secondo cui la presenza di un interprete per i colloqui in carcere tra difensore e indagato, finalizzati proprio alla presentazione dell'istanza di riesame, possano “sanare” l'omessa traduzione dell'avviso. Quel «rapporto di continua e doverosa informazione»³⁰ che si instaura in virtù del mandato defensionale si estende ovviamente anche la comunicazione degli atti e delle fasi del procedimento, ma questa è una garanzia sussidiaria, gravando invece sul giudice l'obbligo primario di informare l'imputato. Del resto, diversamente opinando, verrebbe meno la stessa necessità della notifica all'alloggiato. Non pare, dunque, configurabile alcuna “informazione mediata” che possa “risolvere” l'omessa traduzione.

Nonostante le perplessità, appaiono chiare le ragioni sottese alla decisione in commento: la Corte di cassazione si ispira certamente all'esigenza di bilanciare il diritto di difesa degli imputati non italofobi e la speditezza del processo, semplificando le modalità delle notifiche e contrastando al contempo eventuali comportamenti dilatori e ostruzionistici. Ove il diritto alla traduzione non sia intimamente connesso alla garanzia di un'effettiva partecipazione, esso diviene recessivo rispetto alle esigenze di economia processuale³¹.

Simili argomentazioni potevano “reggere” sotto la previgente disciplina, ma oggi, nell' “Europa dei diritti fondamentali”, devono sorgere dubbi sul mantenimento di una simile posizione³².

Tanto più che il giudizio di bilanciamento operato dai giudici della VI sezione pare non tenere conto della possibilità di una traduzione anche solo parziale

²⁹ Sull'eventualità della richiesta di parte, COCOMELLO, CORBO, *Sulla lingua del processo. A proposito dell'attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, cit., 11.

³⁰ Così, Corte cost., n. 136 del 2008, che viene espressamente richiamata dalla sentenza che si annota.

³¹ La dottrina ha da tempo messo in evidenza il rischio di un eccessivo ricorso alla traduzione nel processo penale. Le garanzie linguistiche vanno temperate con le esigenze processuali che «impongono di intendere *cum grano salis*» la regola di cui all'art. 143 c.p.p. In questi termini MARANDOLA, *L'interrogatorio di garanzia. Dal contraddittorio posticipato all'anticipazione delle tutele difensive*, Padova, 2006, 403.

³² Riflette sull'espansione del diritto all'assistenza linguistica, come rimodulato dalla Dir. 2010/64/UE, SPANGHER, *Interpretazione e traduzione nel quadro delle garanzie primarie*, Relazione al Convegno fra gli Studiosi del Processo Penale, *I nuovi orizzonti della giustizia penale europea*, Milano, 24/26 ottobre 2014 (Atti ancora inediti). L'Autore ritiene che gli orientamenti restrittivi ancora in auge nella giurisprudenza di legittimità andranno rivisitati dopo l'attuazione del provvedimento europeo.

dell'avviso *de quo*.

In sintonia con la direttiva, infatti, il d.lgs. n. 32 del 2014 ha introdotto la possibilità di compiere una traduzione circoscritta ai soli passaggi rilevanti per comprendere le accuse a carico³³.

Ebbene, traducendo nella lingua nota all'alloglotta la sola parte relativa alla *vocatio* in udienza e agli eventuali avvertimenti di cui al combinato disposto degli artt. 309, co. 8 e 127, co. 3, c.p.p. sarebbe ben possibile conciliare le richiamate esigenze di celerità con le garanzie difensive dell'imputato.

4. Si sa che non è scientificamente corretto desumere le motivazioni "para-giuridiche" che muovono le decisioni dei giudici di legittimità, ma in questo caso si ritiene abbastanza intuibile la spinta sottesa alla pronuncia *de qua*, alla luce delle enormi difficoltà di attuazione ed implementazione delle garanzie linguistiche all'interno del processo penale italiano. Si potrebbe arrivare a pensare che le resistenze della Suprema Corte all'espansione del diritto all'assistenza linguistica, che non possono derivare certo né da indifferenza verso le problematiche *de quibus* né da disattenzione nei confronti del soggetto debole, trovino la loro ragion d'essere nella necessità di far fronte a situazioni oggettivamente problematiche, che, partendo dalla costruzione di uno spazio giuridico europeo di libertà e sicurezza, dalla libera circolazione delle persone, dalla frantumazione delle barriere spaziali, hanno generato un massiccio processo migratorio con risvolti emergenziali in sede di accertamento penale (altissima presenza di imputati stranieri, scarsa presenza di interpreti, mancanza di albi, inadeguatezza delle procedure di selezione) con i quali i giudici sono chiamati a confrontarsi quotidianamente sino, forse, a condizionarne anche le scelte ermeneutiche.

Non si vuole, in questo modo, ammettere *self restraint* domestici, evidentemente inaccettabili nella primavera europea dei diritti fondamentali, ma solo giustificare queste prassi che, ancorché deviate, costituiscono la risposta a quelle difficoltà che si incontrano nella realtà delle aule di giustizia.

A gravare sulle spalle dei giudici, peraltro, non solo l'aumento esponenziale delle situazioni "a rischio linguistico", ma altresì il compito di "completare" il semilavorato legislativo.

La generica formula utilizzata per disciplinare gli atti a traduzione facoltativa si

³³ L'art. 3 § 4 della direttiva dispone, infatti, che non sia «necessario tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico». Non risulta, invece, attuata la parte relativa alla possibile surrogazione della traduzione con l'interpretazione: l'art. 3 § 7, infatti, prevede la *sight translation* (l'interpretazione orale a prima vista di un testo scritto) e la *summary sight translation* (un riassunto orale dell'atto); questi correttivi non sono stati introdotti dal d.lgs. n. 32 del 2014, in tal senso più garantista della direttiva stessa.

risolve, come preannunciato, in un'astratta proclamazione di principio, la cui effettività viene rimessa interamente alla discrezionalità dell'autorità procedente. Non stupisce come l'imprecisa *littera legis* contribuisca a creare una «zona grigia»³⁴, che lascia l'interprete smarrito. Ne deriva, naturalmente, la proliferazione di soluzioni ermeneutiche non sempre convincenti.

In tal senso, il d.lgs. n. 32 del 2014 ha “mancato un'occasione” per modernizzare l'ordinamento: la novella appare ancora legata «ad un tradizionale approccio idealistico in base al quale contano più le proposizioni di principio e le forme piuttosto che l'effettività dei diritti»³⁵.

La locuzione di cui all'art. 143, co. 3, c.p.p. non si presenta solo di dubbia interpretazione, ma anche di sospetta legittimità, laddove appare meno estesa di quella utilizzata dall'art. 3 § 1 della direttiva, che aggancia il diritto a tutti gli atti incidenti sul diritto di difesa e sull'equità complessiva del procedimento³⁶.

Questa circostanza parrebbe violare la clausola di non regressione convenzionalmente imposta, in forza della quale incombe sul legislatore nazionale l'obbligo importare la direttiva ampliandone i diritti previsti, al fine di assicurare un livello di tutela più adeguato, che garantisca la massima dilatazione della tutela dei diritti fondamentali³⁷.

Ai giudici della nomofilachia, dunque, va rimesso il gravoso compito di ricondurre a coerenza un provvedimento che pare recare più ombre che luci; si chiede loro di accogliere un approccio pragmatico, conforme allo spirito della direttiva orientata alla massima espansione dei diritti dello straniero, onde garantire effettività di tutela³⁸.

FRANCESCA DELVECCHIO

³⁴ L'espressione si deve a RECCHIONE, *L'impatto della Direttiva 2010/64/UE sulla giurisdizione penale: problemi, percorsi interpretativi, prospettive*, cit., 8.

³⁵ Così, GIALUZ, *Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un'occasione sprecata per modernizzare l'ordinamento italiano*, cit., 2.

³⁶ Sull'incongruenza terminologica, RECCHIONE, *L'impatto della Direttiva 2010/64/UE sulla giurisdizione penale: problemi, percorsi interpretativi, prospettive*, cit., 7.

³⁷ L'art. 8 della direttiva impone che nessuna disposizione possa essere interpretata in modo da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali offerti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea. Le legislazioni degli Stati membri possono assicurare un livello di tutela pari o superiore, senza mai scendere al di sotto degli *standards* minimi. Sulla clausola di non regressione si veda IERMANO, *Verso comuni regole processuali europee: il diritto alla traduzione e all'interpretazione nei procedimenti penali*, cit., 347.

³⁸ Cfr., GIALUZ, *L'assistenza linguistica nella prassi giudiziaria e la difficile attuazione della Direttiva 2010/64/UE*, cit., 89 ss.